

Regolamento per il conferimento delle supplenze d'insegnamento nell'Istituto di Cultura e Lingue” della Provincia Regionale di Palermo

ARTICOLO 1 Cattedre e posti conferibili

I posti a cattedra e cattedra orario, nonché tutte le ore di insegnamento non attribuite a personale di ruolo o che in ciascun anno scolastico, restino comunque disponibili dopo eventuali assegnazioni provvisorie o utilizzazioni di detto personale in posti di insegnamento diversi da quello di titolarità, sono conferiti mediante supplenze:

- a. Supplenze annuali fino al 31 agosto per la copertura delle cattedre, cattedre orario o spezzoni vacanti, disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangono presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico.
- b. Supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) per la copertura di cattedre e posti di insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 Dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore d'insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario.
- c. Supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti.

Per il conferimento delle supplenze per ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali, si deve fare riferimento alla nota ministeriale del 21 maggio 2009 avente per oggetto indicazioni operative in materia di “Organico di diritto scuola secondaria II grado.

ARTICOLO 2 Modalità di conferimento delle supplenze

Le supplenze sono conferite in base a graduatorie compilate con i criteri e le modalità di cui alle norme che seguono, e nei limiti delle risorse finanziarie assegnate

ARTICOLO 3 Formazione delle graduatorie

Saranno formulate apposite graduatorie per ciascuna disciplina o classi di concorso in relazione alla materia di insegnamento presso l'Istituto, sulla base di domande presentate dagli aspiranti supplenti, distinte in tre fasce:

1. **I FASCIA:** ad esaurimento comprende gli aspiranti forniti di apposita abilitazione cui è riferita la graduatoria per la quale si richiede l'inserimento, e che abbiano **prestato effettivo servizio** presso l'Istituto Provinciale di Culture e Lingue per almeno **360 giorni nell'ultimo triennio scolastico ad esclusione dell'anno scolastico in corso** limitatamente alla classe di concorso per la quale hanno prestato servizio. Solo per le classi di concorso eventualmente non più previste per l'insegnamento nei Licei Linguistici e per gli elenchi del sostegno è consentito agli aspiranti in possesso dell'abilitazione specifica e del requisito del servizio di transitare nella classe di concorso per la quale hanno titolo specifico. I suddetti aspiranti si posizioneranno all'interno delle graduatorie e negli elenchi del sostegno secondo il punteggio posseduto nella classe di concorso per la quale hanno avuto riconosciuto il diritto all'inserimento in prima fascia. Nella suddetta prima fascia non saranno contemplati successivi inserimenti, fino ad esaurimento della stessa

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'ACCESSO ALLA I FASCIA

360 giorni di **effettivo servizio** prestato presso L'Istituto Provinciale di Cultura e Lingue **nell'ultimo triennio scolastico, ad esclusione dell'anno scolastico 2010/11** e limitatamente alla classe di concorso per la quale hanno prestato servizio. Solo per le classi di concorso eventualmente non più previste per l'insegnamento nei Licei Linguistici e per gli elenchi del sostegno è consentito agli aspiranti in possesso dell'abilitazione specifica e del requisito del servizio di transitare nella classe di concorso per la quale hanno titolo specifico. I suddetti aspiranti si posizioneranno all'interno delle graduatorie e negli elenchi del sostegno secondo il punteggio posseduto nella classe di concorso per la quale hanno avuto riconosciuto il diritto all'inserimento in prima fascia.

"A" Valutazione del servizio ad esclusione dell'anno scolastico in corso

- 1) Per il servizio di insegnamento in Istituti di istruzione secondaria o artistica statali ovvero nelle scuole paritarie
Per ogni anno scolastico: punti 12
Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: punti 2 fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
- 2) Per il servizio di insegnamento prestato in Istituto di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati
Per ogni anno scolastico: punti 6
Per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni punti 1 fino ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
La valutazione del servizio di cui sopra deve essere riferita ad un massimo di sei-mesi (180 giorni di calendario) per l'anno scolastico, anche se lo stesso sia stato prestato in parte nelle scuole statali e in parte nelle scuole non statali (paritarie e legalmente riconosciute o parificate)

E' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si richiede l'inserimento in graduatoria.
Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato, a decorrere dall'anno scolastico **2003/2004**
Il servizio prestato nelle scuole Statali o paritarie in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria è valutato nella misura del 50 per cento **in quanto servizio non specifico.**

"B"

B1) Per il superamento di un concorso, per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi, o, il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza della scuola di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) relativo alla medesima classe di concorso per cui si chiede di partecipare al concorso per soli titoli, vengono attribuiti fino a un massimo di punti 36.

Nel predetto limite di punti 36 vengono attribuiti in relazione al punteggio rapportato in centesimi con cui il concorso o l'esame ai soli fini abilitativi è stato superato i seguenti punti:

Per il punteggio minimo per l'inclusione

fino a 59: punti 12

Per il punteggio da 60 a 65: punti 15

Per il punteggio da 66 a 70: punti 18

Per il punteggio da 71 a 75: punti 21

Per il punteggio da 76 a 80: punti 24

Per il punteggio da 81 a 85: punti 27

Per il punteggio da 86 a 90: punti 30

Per il punteggio da 91 a 95: punti 33

Per il punteggio da 96 a 100: punti 36

B2) Per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. sono attribuiti punti 24

I concorsi e le abilitazioni diversamente classificati devono essere rapportati in centesimi. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50.

Sono attribuiti, fino ad un massimo di punti 30:

1. PUNTI 3 per ogni titolo: per i *titoli di studio* di livello pari o superiore a quelli che danno accesso al ruolo cui si riferisce il concorso

2. PUNTI 3 per ogni titolo: per il *superamento di altri concorsi*, per esami e titoli, per *altri esami ai soli, fini abilitativi o di idoneità*, relativi alla medesima o altre classi di concorso o al medesimo (escluse le idoneità e abilitazioni per la scuola materna, elementare e per i convitti)

3. PUNTI 3 per ogni titolo per le abilitazioni ed idoneità all'insegnamento conseguite in uno dei Paesi dell'U.E., riconosciute dal Ministero dell'Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 C.E.E. e 92/51 C.E.E. (solo se non valutati al precedente punto B2)

2. Il Fascia:

Comprende gli aspiranti forniti di apposita abilitazione cui è riferita la graduatoria per la quale si richiede l'inserimento.

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER
L'ACCESSO ALLA II FASCIA:

Si applicano i punti: "A" e "B" validi per la I FASCIA

Ai sopracitati titoli si aggiungono:

"C" ALTRI TITOLI VALUTABILI

Dottorato di ricerca o Diploma di perfezionamento equiparato per Legge :punti 12

Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) punti 6.
Si valuta un solo titolo

Per ogni Diploma di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria punti 3 (fino a un massimo di tre)

Per ogni attestato di frequenza di corsi di perfezionamento universitario di durata annuale, con esame finale, coerente con gli insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria: punti 1 (fino a un massimo di tre)

3. III Fascia:

Comprende gli aspiranti non abilitati in possesso di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
Per codesta fascia si applica la seguente tabella di valutazione:

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI
DI ISTITUTO DI III FASCIA

A) TITOLI DI STUDIO D'ACCESSO

1) Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione, è attribuito il seguente punteggio: punti 12

più punti 0,50 per ogni voto superiore a 76/110

più ulteriori punti 4 se il titolo di studio è stato conseguito con la lode.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo di accesso principale è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali, purché congiunto a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo.

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi del presente punto A) né dei successivi punti della tabella di valutazione.

B) ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI (fino ad un massimo di 12 punti)

1) Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati al precedente punto A); per il superamento di altri concorsi, per titoli ed esami o altri esami anche ai soli fini abilitativi relativi ad altre classi di concorso o ad altri posti: punti 3 per ogni titolo.

C) ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (fino ad un massimo di 22 punti)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali sono attribuiti i seguenti punteggi:

1) Dottorato di ricerca: al conseguimento del titolo punti 12.

Si valuta un solo titolo.

2) Diploma di specializzazione pluriennale: punti 6.

Si valuta un solo titolo.

3) Master universitario di durata annuale con esame finale, corrispondente a 1500 ore e 60 crediti,

coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, punti 3.

4) Attestato di corso di perfezionamento universitario, di durata almeno annuale con esame finale, coerente con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, punti 1.

E' possibile valutare per ogni anno accademico uno solo dei titoli indicati ai precedenti punti 3 e 4, sino ad un massimo di 3 titoli complessivi.

D) TITOLI DI SERVIZIO

1) Servizio specifico

Per lo specifico servizio di insegnamento riferito alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato rispettivamente in:

Scuole di ogni ordine e grado statali o paritarie, per ogni anno: punti 12;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 2 (fino a un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato nella misura del 50%

2) Servizio non specifico

Per il servizio d'insegnamento non specifico rispetto alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, prestato in una qualsiasi scuola o istituzione elencata al precedente punto 1):

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

Il medesimo servizio prestato in scuole non paritarie è valutato nella misura del 50%

per ogni anno: punti 6;

per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni: punti 1

(fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico);

NOTE AL PUNTO D)

TITOLI DI SERVIZIO

- 1) Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta.
- 2) Il servizio di insegnamento su posti di contingente statale italiano, con atto di nomina dell'Amministrazione degli Affari Esteri nonché in scuole di Paesi dell'Unione Europea, statali e non statali, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti insegnamenti nel territorio nazionale.
La corrispondenza tra servizi prestati nelle scuole comunitarie e i servizi svolti nelle scuole italiane è definita dalla medesima Commissione regionale, istituita per la valutazione degli analoghi servizi, ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. I relativi titoli valutabili devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.
- 3) Il servizio di insegnamento effettuato nelle scuole straniere nei corsi di lingua e cultura italiana, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153, è valutato come servizio non specifico.
- 4) Il servizio di insegnamento nelle scuole militari che rilasciano titoli di studio di valore pari a quelli rilasciati dalle scuole statali è valutato alle medesime condizioni degli insegnamenti prestati nelle scuole statali.
- 5) Il servizio di insegnamento effettuato da cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli uffici scolastici di Trieste o Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
- 6) Il servizio relativo all'insegnamento della religione cattolica o alle attività ad essa alternative è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2.
- 7) Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 180 giorni, oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.
- 8) Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.
- 9) Il servizio prestato in qualità di lettore nelle Università dei Paesi appartenenti all'U.E. e il servizio prestato in qualità di assistente di lingua presso le scuole straniere, sono valutati quali altre attività di insegnamento di cui al punto 3.
- 10) Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.
- 11) Il servizio svolto in attività di sostegno nella scuola secondaria è valutato come servizio specifico, di cui al punto 1, per la graduatoria corrispondente alla classe di concorso da cui è derivata la posizione utile per l'attribuzione del rapporto di lavoro che ha dato luogo al servizio medesimo; è valutato come servizio non specifico, di cui al punto 2, per le altre graduatorie.
- 12) Il servizio svolto in attività di sostegno con il possesso del prescritto titolo di studio, è valutabile anche se reso senza il possesso del relativo titolo di specializzazione, ovvero, relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento.
- 13) I servizi di insegnamento eventualmente resi senza il possesso del prescritto titolo di studio nei casi di impossibilità di reperimento di personale idoneo - sono valutabili come altre attività di insegnamento, di cui al punto 3.
- 14) Ove, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di cumulo di più rapporti di lavoro, per uno stesso periodo coincida la prestazione di servizi di insegnamento diversi, tale periodo, ai fini dell'assegnazione del punteggio, va qualificato dall'aspirante con uno soltanto degli insegnamenti coincidenti.
- 15) La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.
- 16) I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici di cui al punto 2.
- 17) Qualora nel medesimo anno siano stati prestati servizi che, danno luogo a valutazioni differenziate, il punteggio complessivo attribuibile per quell'anno scolastico non può, comunque, eccedere i 12 punti.
- 18) I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto

all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente.

I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

Analogamente, ove effettuate con contratto atipico, sono valutate per i giorni di effettiva prestazione le altre attività di insegnamento di cui al precedente punto 3.

PREFERENZE VALIDE PER TUTTE LE GRADUATORIE E PER TUTTE LE FASCE:

A parità di punteggio precede il docente che abbia uno o più dei seguenti requisiti:

A: gli insigniti di medaglia al valor militare;

B: i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

C: i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

D: i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

E: gli orfani di guerra;

F: gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

G: gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

H: i feriti in combattimento;

I: gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;

J: i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattente;

K: i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

L: i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

M: i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;

N: i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;

O: i genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;

P: coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

Q: coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno alle dipendenze del Ministero della Pubblica Istruzione*;

R: i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;

S: gli invalidi ed i mutilati civili;

T: militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;

c) dalla più giovane età, ai sensi dell'art.3, comma 7, della legge n.127/1997, come modificata dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n.191.

* Ivi compreso il docente il cui servizio sia stato valutato per un intero anno scolastico

ARTICOLO 4

Validità delle graduatorie

I fascia: ha validità permanente fino ad esaurimento, con possibilità per chi è inserito di aggiornare il punteggio a seguito dell'emanazione di apposito bando del Dirigente scolastico ogni due anni.

II-III fascia: sarà possibile aggiornare il punteggio per coloro i quali sono già inseriti e sarà inoltre possibile l'inserimento di nuovi aspiranti, a seguito dell'emanazione di apposito bando del Dirigente scolastico ogni due anni.

ARTICOLO 5

Requisiti per l'inclusione in graduatoria

Gli aspiranti della I, II, e III fascia devono essere in possesso alla scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, dei requisiti prescritti dal regolamento in argomento.

Non possono presentare domanda coloro i quali compiono i 65 anni di età all'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il conferimento della supplenza, nonché i dipendenti pubblici che siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla L.333/70 e successive modifiche ed integrazioni ovvero con i benefici previsti dal D.P.R. N°748/72.

ARTICOLO 6 Presentazione delle domande

Ai fini della formazione delle graduatorie sarà emanato apposito bando, da pubblicare all'albo della Provincia Regionale di Palermo, presso le Sedi dell'Istituto Provinciale di Culture e Lingue e sul sito internet della Provincia Regionale di Palermo. Gli aspiranti all'inclusione nelle graduatorie, dovranno inviare alla Provincia Regionale di Palermo, domanda in carta libera nella quale dovranno indicare:

- a) Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, indirizzo ed eventuale recapito;
- b) Il possesso della cittadinanza Italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; limitatamente ai conversatori di lingua estera il possesso della cittadinanza di uno Stato extracomunitario.
- c) Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione
- d) Le eventuali condanne penali riportate, gli eventuali procedimenti penali pendenti a proprio carico e le eventuali sanzioni disciplinari subite
- e) la posizione nei confronti degli obblighi di leva (solo per gli uomini)
- f) Il titolo di Studio, di abilitazione e altri titoli culturali, dei quali sono in possesso, nonché allegare i certificati di servizio
- g) Di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la una Pubblica Amministrazione
- h) la disciplina o classi di concorso in cui si intende essere inclusi in graduatoria

Coloro che intendono avvalersi del diritto di precedenza quali appartenenti alle categorie riservate di cui alla legge 12/03/1999 N° 68 e delle altre leggi speciali, dovranno dichiarare la loro condizione.

Analoga dichiarazione dovranno fare i portatori di handicap ai fini del diritto di priorità previsto dall'art.1 delle legge 104/92

Coloro che intendono avvalersi del diritto di precedenza, previsto dal precedente art.3, dovranno farne espressa richiesta allegando un'autocertificazione attestante i 360 giorni di insegnamento della disciplina o classi di concorso cui si riferisce la domanda.

False dichiarazioni o alterazioni volontarie apportate alla documentazione, comporteranno l'esclusione dalle graduatorie e la decadenza dell'eventuale nomina già conferita, fatti salvi ulteriori provvedimenti sotto il profilo penale e disciplinare.

Le domande dovranno essere redatte e sottoscritte, a pena di esclusione, esclusivamente su apposito modulo come dal fac-simile che sarà allegato al bando di cui al 1° comma dell'art.6 in Distribuzione presso la Direzione Amministrativa dell'Istituto Provinciale di Culture e Lingue, Via Don Orione, 44 Palermo, nonché le Sezioni staccate dell'Istituto stesso.

Le domande dovranno essere inviate a mezzo raccomandata postale o potranno essere presentate brevi manu alla Provincia Regionale di Palermo via Maqueda per cui faranno fede o la data e il timbro dell'ufficio postale accettante o la ricevuta rilasciata al momento della consegna. Saranno escluse le domande inviate con sistema diverso dal servizio postale od oltre il suddetto termine.

Non sarà tenuto conto delle domande:

inviata prima della pubblicazione del bando
prive della firma dell'aspirante

prive dei requisiti generali di ammissione di cui ai precedenti commi

Nella domanda dovrà essere indicato il recapito presso cui devono essere indirizzate le comunicazioni:

Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento valido per il riconoscimento da cui risulti la firma del dichiarante.

ARTICOLO 7 Trattamento dei dati personali

Per la trattazione dei dati personali sarà applicata la legge 675 del 31/12/1996, art.3, 15, 18 e successive modifiche e

integrazioni

ARTICOLO 8

Approvazione e pubblicazione delle graduatorie

Il Dirigente Scolastico approva le graduatorie provvisorie. Avverso tali graduatorie è ammesso reclamo, che deve essere rivolto, per tutte le graduatorie in cui l'aspirante ha presentato domanda, esclusiva mente al Dirigente Scolastico. Detto reclamo, deve essere presentato entro cinque giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie; il Dirigente può procedere anche per autotutela alle correzioni necessarie. Entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, la Commissione di cui all'art.23 approverà in via definitiva le graduatorie.

Le graduatorie definitive verranno pubblicate per la durata di 15 giorni all'Albo della Provincia, saranno inoltre affisse presso la sede e le sezioni staccate dell'istituto Provinciale di Culture e Lingue e vi resteranno per tutto il periodo della loro validità.

Avverso detta determinazione di approvazione delle graduatorie definitive, gli interessati potranno ricorrere nei tempi e nei modi previsti dalla legge.

ARTICOLO 9

Insegnanti di religione

Riguardo all'insegnamento della Religione, e alla nomina dei relativi docenti, saranno applicate le norme di legge e disposizioni ministeriali dettate in materia per gli istituti Statali di istruzione secondaria di 2° grado. (in atto prevista dagli articoli 309 e 310 del T.U. del D. Lsg 16/4/94 N° 297)

ARTICOLO 10

Conversazione in Lingua Straniera

Per la graduatoria di conversazione in lingua estera il titolo di accesso previsto è "titolo di studio conseguito nel Paese o in uno degli Stati in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua ufficiale, corrispondente a diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado, purché congiunto all'accertamento dei titoli professionali".

La corrispondenza del titolo estero al diploma di istruzione secondaria di secondo grado, si verifica quando il titolo estero è di livello tale da consentire nell'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito, l'accesso agli studi universitari.

Il predetto titolo di studio deve essere congiunto a titolo o esperienze professionali cui sia attribuibile una valenza in campo didattico, educativo, culturale.

Per l'insegnamento di conversazione in lingua estera, che sia lingua ufficiale esclusivamente nei Paesi comunitari, sono ammessi aspiranti anche non in possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea,

I predetti aspiranti sono, comunque, collocati in graduatoria, in posizione subordinata, rispetto agli eventuali aspiranti in possesso del requisito della cittadinanza comunitaria.

ARTICOLO 11

Insegnanti di Sostegno

Per gli insegnanti di sostegno, sono predisposti elenchi, articolati in fasce secondo le disposizioni di cui all'art.3, distinte sia per aree disciplinari che per tipo di handicap (psicofisici, vista, udito)

Gli aspiranti in possesso di titolo di specializzazione monovalente verranno inclusi negli elenchi di sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.

In caso di esaurimento dello specifico elenco da utilizzare relativamente all'area disciplinare interessata, si utilizzeranno, in modo incrociato, gli altri elenchi di sostegno relativi alle altre aree disciplinari delle graduatorie d'Istituto. Il servizio svolto nelle attività di sostegno se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza, a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento; in mancanza di detto diploma di specializzazione la valutazione del servizio è riferita alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

ARTICOLO 12

Procedure per il conferimento delle supplenze

Ai fini del conferimento di supplenze annuali e temporanee sino al termine delle attività didattiche o in sostituzione di un docente assente, il Dirigente Scolastico procede alla convocazione presso la sede dell'Istituto, di coloro che sono inseriti nella graduatoria relativa. Tale convocazione può avvenire a mezzo telegramma, fonogramma, o fax da registrare al protocollo, con indicazione della data, dell'ora della convocazione e della persona che abbia risposto.

Analogamente, deve essere annotata la mancata risposta, con l'indicazione del giorno dell'ora e della persona che ha effettuato la telefonata.

Almeno 24 ore prima di ogni convocazione, deve essere affisso all'albo della sede dell'istituto un elenco delle cattedre e posti disponibili da assegnare in supplenza.

Ai sensi della legge 68 del 12/03/1999 sui posti cattedra vacanti e disponibili, previsti dall'organico per ciascuna disciplina o classi di concorso, il 7% è riservato ai disabili e l'1% alle categorie protette.

Ai sensi dell'art.21 della legge 5/2/1992 N° 104, il docente portatore di handicap, ove assegnatario, secondo l'ordine di graduatoria, di supplenza, ha diritto di priorità nella scelta della sede scolastica.

I docenti convocati possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia.

Coloro che non si presentino o non siano rappresentati, sono considerati rinunciatari. Parimenti perdono il diritto alla supplenza per l'anno scolastico cui si riferisce la convocazione i docenti che non accettino la supplenza o l'accettino con condizioni o riserve.

La rinuncia ad una supplenza, alla proroga o conferma, se giustificata da valida documentazione, non comporta alcuna conseguenza.

Per le supplenze temporanee in sostituzione di un docente assente, il Dirigente Scolastico procede:

- a) Alla completa utilizzazione dei docenti di ruolo o aventi comunque titolo al mantenimento in servizio che si trovino in posizione soprannumeraria;
- b) All'utilizzazione per supplenze di breve durata, cioè per la sostituzione di insegnanti per un periodo non superiore ai giorni previsti dall'Ordinanza Ministeriale di personale Docente possibilmente della stessa disciplina, in servizio nell'Istituto con ore a disposizione o, eventualmente, disposto a prestare ore di insegnamento aggiunto.
- c) Ricorso ai docenti esterni, in presenza di reali ed inderogabili esigenze sulla base delle graduatorie compilate ai sensi del precedente art.3, tenuto conto della durata complessiva dell'assenza del docente per un periodo non inferiore a quello previsto dall'Ordinanza Ministeriale.

Per quanto non previsto si rinvia al D.M. del 13 giugno 2007 Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

ARTICOLO 13

Decorrenza della Nomina

La nomina ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione del servizio.

La nomina del personale che in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici nei limiti della durata della nomina stessa.

ARTICOLO 14

Assunzione del Servizio

I supplenti debbono assumere servizio al momento dell'accettazione della supplenza e la nomina decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio.

L'eventuale rinuncia alla supplenza dopo l'accettazione, ovvero la mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito, senza giustificato e comprovato motivo, comporta la decadenza della nomina ed il depennamento dalle graduatorie relative all'anno scolastico cui la supplenza si riferisce.

Le dimissioni o l'abbandono del servizio, anche per assumere l'insegnamento in altro Istituto Scolastico, comportano il depennamento dalle graduatorie per l'anno scolastico in corso.

ARTICOLO 15

Variazione delle supplenze attribuite

Il docente che accetti una nomina per supplenza annuale su cattedra non ha titolo al conferimento di supplenze presso altra sede dell'Istituto o in eventuali altre graduatorie .

E' consentito invece lasciare una supplenza temporanea per un'altra purché quest'ultima sia di più lunga durata e vada a scadere o al termine delle lezioni o dell'attività didattica.

Tale possibilità è consentita fino al 30 Aprile e per qualsiasi numero di ore di insegnamento

ARTICOLO 16

Cumulo Supplenze Temporanee

I docenti con nomina di supplenza temporanea per orario inferiore a cattedra, hanno titolo, purché inclusi nella relativa graduatoria d'istituto e fatti salvi comunque i diritti di coloro che li precedono nella graduatoria medesima, al completamento d'orario da realizzare anche con altre supplenze temporanee, purché le ore d'insegnamento complessivamente conferite non risultino superiori alle 18 ore settimanali.

Tale completamento, da disporre con ore di insegnamento appartenenti alla stessa o altra classe di concorso, potrà comportare il frazionamento della cattedra a condizione che venga evitata la scissione di insegnamenti costituenti la cattedra stessa.

ARTICOLO 17

Proroga di Supplenze Temporanee

Nel caso in cui il titolare, per il cui posto si è proceduto al conferimento della supplenza, si assenti dalla scuola senza soluzione di continuità, per un ulteriore periodo, la supplenza già conferita è prorogata sino al rientro del titolare, al medesimo supplente in servizio.

Nel caso invece in cui l'ulteriore periodo di assenza del titolare consegua ad un periodo di sospensione dell'attività didattica, a decorrere dal primo giorno di effettiva ripresa delle lezioni, la supplenza sarà confermata al medesimo supplente già in servizio.

Il supplente nominato per la copertura delle ore relative alla riduzione di orario, dovrà essere nominato per l'intero orario di insegnamento, qualora l'insegnante avente diritto alla riduzione dell'orario giornaliero di servizio per allattamento si assenti anche per le rimanenti ore.

Per assicurare la continuità didattica, la nomina conferita per un determinato periodo, che si concluda con la sospensione delle lezioni a causa di festività o altri motivi, è confermata, alla ripresa dell'attività didattica, al medesimo docente, qualora ricorrano le condizioni per il ricorso a supplenza.

ARTICOLO 18

Revoca di Supplenze Temporanee

Le nomine di supplenza temporanea conferite possono essere revocate in qualunque momento, qualora vengano meno le ineludibili necessità che le hanno determinato e, comunque, ove si debba procedere all'utilizzazione -- e a seguito di una esigenza intervenuta successivamente - di altro docente di ruolo avente comunque titolo al mantenimento in servizio.

ARTICOLO 19

Documentazione

All'atto dell'assunzione del servizio il supplente dovrà presentare una dichiarazione ai sensi di legge in cui risulti:

- a) Nascita.
- b) Cittadinanza Italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea e, limitatamente ai conversatori, la cittadinanza di uno stato non appartenente all'Unione Europea.
- c) Attestazione godimento diritti politici.
- d) Casellario Giudiziario.

Dovrà essere presentato entro 30 giorni dalla nomina certificato di idoneità fisica specifica all'assolvimento delle funzioni di docente rilasciato dall'autorità competente.

ARTICOLO 20

Trattamento Economico

Agli insegnanti supplenti, compete per diciottesimi, in rapporto alle ore d'obbligo di servizio settimanale, il trattamento economico iniziale spettante agli insegnanti di ruolo dello stesso Istituto di Cultura e Lingue, oltre l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la XIII mensilità nonché eventuali altre indennità o provvidenze previste o estese in favore dei dipendenti provinciali, se giustificate per la funzione docente e con tale funzione compatibili e se dovute.

Il suddetto trattamento economico è corrisposto a mensilità posticipante in relazione al servizio effettivamente prestato entro trenta giorni.

Al supplente che partecipa agli esami della sessione estiva compete il trattamento economico dei relativi lavori.

La retribuzione delle supplenze temporanee a qualsiasi titolo conferite, e quale che sia la loro durata, spetta

limitatamente al servizio effettivamente prestato.

Per le supplenze di durata inferiore ad un mese nel corso dell'anno scolastico, il trattamento è corrisposto in trentesimi, in relazione ai giorni di prestato servizio. A tal fine i mesi si considerano di trenta giorni.

La supplenza eventualmente prestata dai docenti di ruolo in eccedenza alle 18 ore settimanali, verrà retribuita nella misura di 1/18 dell'intero trattamento di cattedra per ogni ora di effettivo servizio, decurtato dell'indennità integrativa speciale, nonché dell'eventuale quota di aggiunta di famiglia o di qualsiasi altra indennità o provvidenza.

ARTICOLO 21 **Congedi ed Assenze**

In materia di congedi ed assenze del personale con contratto individuale di lavoro a tempo determinato (supplenti) si applicano norme del personale EE.LL salvo opportune modifiche o adattamento dovute alla natura del rapporto di lavoro.

ARTICOLO 22 **Disciplina**

In materia di disciplina si applicano agli insegnanti con rapporto di lavoro a tempo determinato, le disposizioni previste per il personale docente di ruolo dell'istituto.

ARTICOLO 23 **Nomina Commissione**

Per il riesame delle istanze e l'attribuzione del relativo punteggio in seguito ad eventuali ricorsi sarà costituita apposita Commissione così composta:

- Il Dirigente scolastico in qualità di membro effettivo
- Tre Funzionari dell'amministrazione Provinciale
- Un componente designato dal Dirigente del U.S.P. del M.I.U.R.
- Il Responsabile del servizio della scuola in qualità di membro effettivo.

La suddetta Commissione dovrà, comunque, dare il proprio parere alla pubblicazione della graduatoria definitiva, anche in assenza di ricorsi avverso la graduatoria provvisoria.

Le graduatorie definitive saranno approvate e pubblicate entro 30 giorni dalla data di scadenza per la presentazione di ricorsi avverso la graduatoria provvisoria

ARTICOLO 24 **Norme di Rinvio**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano, ove con esso non in contrasto, le norme vigenti in materia di supplenza del personale insegnante dello Stato.